

# Le start-up in trasparenza

## Senza analisi d'impatto salta lo status sociale

DI MARCO OTTAVIANO

**P**er la conferma dei requisiti per la permanenza della start-up nella sezione speciale del registro delle imprese serve il deposito del bilancio d'esercizio. Pena la perdita dei benefici riconosciuti a tale universo innovativo.

La start-up a vocazione sociale (cosiddetta Siavs), invece, è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica alla camera di commercio competente il «documento di descrizione di impatto sociale», in occasione dell'invio dell'autocertificazione iniziale. E, a partire dall'anno successivo, in occasione della comunicazione annuale di conferma dei requisiti, prevista ai sensi dell'articolo 25, comma 15, del decreto legge n. 179/2012.

Per la creazione di una start-up nel settore del commercio i due macroelementi dell'«innovazione» e dell'«alto valore tecnologico» rappresentano un binomio indissolubile; sono considerati dal legislatore condicio sine qua non (nella sua integrità ed inalterabilità) per la definizione della start-up e, quindi, per l'iscrizione della stessa nella sezione speciale del registro delle imprese.

Queste alcune delle novità in materia di start-up innovative, contenute negli ultimi quattro pareri definiti dal ministero dello Sviluppo economico gui-

### Quattro paletti Mise sulle start-up innovative

Conferma dei requisiti per la permanenza della start-up nella sezione speciale del registro delle imprese con deposito del bilancio d'esercizio
Qualifica di start-up a vocazione sociale (cosiddetta Siavs) solo con redazione e trasmissione in via telematica alla Cciaa del «documento di descrizione di impatto sociale»
Possibilità di distribuzione degli utili da parte di una start-up che si è cancellata dalla sezione speciale del registro delle imprese
Creazione di una start-up nel settore del commercio solo con la presenza dei due elementi dell'«innovazione» e dell'«alto valore tecnologico»

dato da Carlo Calenda.

**Qualifica start-up a vocazione sociale** (*parere 20 maggio 2016 prot n. 141336*). La qualifica di start-up a vocazione sociale (Siavs) si inserisce come peculiarità nell'ambito generale della disciplina della start-up innovativa. La Siavs è tenuta a redigere, oltre quanto richiesto ordinariamente a tutte le start-up innovative dai commi 14 e 15 dell'articolo 25, del dl n. 179/2012, anche il cosiddetto documento di impatto sociale, da depositarsi annualmente, pena la perdita dei requisiti di Siavs. Se la start-up alla scadenza del primo anno non invia una versione aggiornata del documento, perde lo status speciale di Siavs (rimanendo ovviamente start-up innovativa, ma non più a vocazione sociale).

**Distribuzione utili** (*pa-*

*141349*). Nonostante gli utili siano maturati in pendenza dell'iscrizione della start-up nella apposita sezione speciale, la loro divisione è possibile anche nell'esercizio successivo alla loro maturazione. Secondo i tecnici ministeriali «estendere ultrattivamente un divieto di distribuzione degli utili posto consciamente dal legislatore con riferimento al periodo precedente l'iscrizione in sezione speciale e durante l'iscrizione stessa, anche al periodo immediatamente successivo, parrebbe configurare con il principio interpretativo dell'articolo 1, comma 2, dl n. 1 del 2012».

**Conferma requisiti** (*parere 20 maggio 2016 prot n. 141293*). Per il Mise non è possibile per le start-up chiedere l'iscrizione della conferma dei requisiti senza aver ancora provveduto al deposito del bilancio d'esercizio. Il deposito del bilancio o

per lo meno l'approvazione del medesimo rappresenta, infatti, condizione ineludibile per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25 del dl n. 179/2012. Secondo i tecnici di via Veneto anche ove il progetto di bilancio stabilisse che (ai fini della permanenza in sezione speciale) non è opportuno procedere alla distribuzione degli utili tra i soci, l'assemblea, organo sovrano della società, potrebbe ben rinunciare alla permanenza in sezione speciale e procedere alla distribuzione degli utili. La stessa assemblea potrebbe anche ritenere non corretta la valutazione dell'amministrazione in merito alla continenza del «totale del valore della produzione annua» entro il tetto dei 5 milioni di euro, per sottostima da parte dell'organo esecutivo stesso.